

Il Comune

TUEL

Articolo 13

Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Ampiezza – Carattere esemplificativo – Art. 118 Cost.

Istituzione di nuovi Comuni

Costituzione

Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Corte cost. n. 50 del 2015

Del pari insussistente è, a sua volta, l'ulteriore violazione degli artt. 123 e 133, secondo comma, Cost. denunciata dalla Regione Campania, con riferimento al medesimo comma 130 (ed in correlazione con il precedente comma 22) dell'art. 1 della legge in esame, riguardante il procedimento di fusione per incorporazione di più Comuni.

Il censurato comma 130 demanda, infatti, la disciplina del referendum consultivo comunale delle popolazioni interessate (quale passaggio indefettibile del procedimento di fusione per incorporazione) proprio alle specifiche legislazioni regionali, rimettendo, peraltro, alle singole Regioni l'adeguamento delle stesse rispettive legislazioni, onde consentire l'effettiva attivazione della nuova procedura, sul presupposto che le disposizioni – di carattere evidentemente generale (e che rimandano, in ogni caso, alle discipline regionali) – contenute nella legge n. 56 del 2014 non siano, di per sé, esaustive. Per cui non risulta scalfita l'autonomia statutaria spettante in materia a ciascuna Regione.

Corte cost. n. 453 del 1989

L'art. 133 della Costituzione ha come destinatarie le regioni a statuto ordinario e perciò la riserva di legge regionale che pone non può riguardare che queste. La parte di esso che cioè invece diretta a garantire la partecipazione popolare delle comunità locali nei confronti delle stesse regioni-per quel che riguarda le modifiche del loro assetto costituzionale, in quanto espressione di un principio connaturato all'articolato disegno delle autonomie in senso pluralista – deve ritenersi che condizioni anche la potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana nella materia, essendo chiaramente uno dei principi di portata generale che connotano il significato pluralistico della nostra democrazia.

Pervenuti a tale conclusione cioè opportuno precisare che la specifica indicazione del referendum come modalità idonea ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di consultazione delle popolazioni interessate previsto dal secondo comma dell'art. 133 della Costituzione, e contenuta nelle sentenze n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981 che riguardano le regioni a Statuto ordinario e quindi tale indicazione non può ritenersi vincolante per la Regione Siciliana.

Questa è titolare nella materia di potestà legislativa esclusiva ed è perciò libera di determinare le concrete modalità dirette a garantire il principio di autodeterminazione o di partecipazione in forme anche equivalenti a quella tipica del referendum, purchè tali da assicurare, con pari forza, la completa libertà di manifestazione dell'opinione da parte dei soggetti chiamati alla consultazione, al riparo cioè da ogni condizionamento esterno nel momento del suo svolgimento e quindi con l'osservanza delle opportune forme di segretezza adeguate a tali fini.

Con tali precisazioni deve dichiararsi perciò fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale della Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali, (nella formulazione vigente all'epoca in cui veniva disposta con legge regionale n. 43 del 1981 la variazione territoriale) nella parte in cui, nel prevedere che l'istituzione di nuovi comuni, la fusione di quelli esistenti, la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni, sono stabilite con legge della regione, non dispone che, per ognuna delle predette ipotesi, debbano preventivamente essere sentite le popolazioni direttamente interessate.

C. cost. 214 del 2010

Quanto a quest'ultimo, in particolare, questa Corte ha già affermato, da ultimo nella sentenza n. 237 del 2004, che è principio consolidato della propria giurisprudenza quello «secondo cui l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che nell'attribuire alla Regione il potere, con legge, di istituire «nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni», prescrive di sentire «le popolazioni interessate», «comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di procedere a tal fine mediante referendum (cfr. sentenze n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981)». L'istituto referendario, infatti, garantisce «l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (sentenza n. 279 del 1994) anche per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali (sentenza n. 433 del 1995) e pertanto il legislatore regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle «popolazioni interessate» al procedimento referendario (sentenza n. 94 del 2000).

Posto che l'art. 133, secondo comma, Cost. impone l'osservanza di tali forme ogni qual volta si verifichi l'effetto di una modifica delle circoscrizioni territoriali, non sono ammesse deroghe per ipotesi ritenute di minor rilievo.

Popolazioni interessate

Corte cost. n. 47 del 2003

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che spetta alla legge regionale dare attuazione all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, individuando le popolazioni interessate alla variazione territoriale; che è sempre costituzionalmente obbligatoria la consultazione delle popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare da un Comune preesistente ad uno di nuova istituzione, ovvero ad un altro Comune preesistente; che, anzi, la volontà espressa nel referendum da tali popolazioni direttamente interessate "deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento, così che il legislatore regionale ne debba tenere conto quando adotta la propria finale determinazione, componendo nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione" (onde, si può qui aggiungere, non potrebbe meccanicamente applicarsi all'intera popolazione del Comune la previsione del quorum strutturale per la validità del referendum, di cui all'art. 17 della legge regionale della Lombardia 28 aprile 1983, n. 34, recante, tra l'altro, "Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia", e i risultati del referendum debbono essere distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco, e con riguardo al restante ambito comunale); che, in linea di principio, anche le popolazioni della restante parte del Comune che subisce la decurtazione territoriale possono essere interessate alla variazione, così che il legislatore regionale, nello stabilire i criteri per individuare l'ambito della consultazione, non può escludere tali ulteriori popolazioni se non sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro interesse qualificato in rapporto alla variazione territoriale proposta (sentenza n. 94 del 2000; e cfr. anche sentenza n. 433 del 1995). La legge regionale impugnata adotta invece una regola che porta ad escludere a priori dall'ambito della consultazione – come è avvenuto nella specie – le popolazioni diverse da quelle residenti nei territori oggetto della variazione, indipendentemente da qualsiasi altro criterio di individuazione dell'interesse e da ogni valutazione in concreto circa la sussistenza di tale interesse. Essa non può dunque ritenersi conforme all'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Le fusioni

L. n. 142 del 1990: fusione dei Comuni con erogazione da parte dello Stato per i 10 anni successivi di contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni, contributi che si aggiungono a quelli disposti dalle Regioni.

TUEL

Art. 15

Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Articolo 16

Municipi

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

L. n. 142 del 1990

Art. 26.

(Unioni di comuni)

1. In previsione di una loro fusione, due o piu' comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralita' di funzioni o di servizi.

2. Puo' anche far parte dell'unione non piu' di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

Da 8.088 Comuni a 8.103 dopo 10 anni.

D.l. 95 del 2012: contributi per fusione di Comuni

L. 56 del 2014: forme di collegamento tra il nuovo Comune e le comunita' corrispondenti ai Comuni preesistenti; misure di favore, forme di partecipazione, ecc.

Forme di decentramento comunale

a) Consigli di quartiere

Forme di decentramento non burocratico e di partecipazione, al fine di permettere alla popolazione di esprimere le proprie istanze, mediante assemblee, petizioni, proposte.

b) Circoscrizioni di decentramento comunale

Necessaria in tutti i Comuni capoluogo e in quella con più di 100.000 abitanti.

TUEL

Articolo 17

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

Dal 1999 in poi, tendenziale soppressione del carattere elettivo dei Consigli, con rinvio di tale scelta allo Statuto e al regolamento.

Il Legislatore ha deciso la soppressione delle circoscrizioni (l. 191 del 2009), in via generale per tutti i Comuni, poi limitatamente ai Comuni inferiori a 250.000 abitanti. La scelta era dovuta a: elezione diretta del Sindaco e per il passaggio ai dirigenti della gran parte delle competenze amministrative.

c) Zone dotate di autonomia amministrativa

L. n. 56 del 2014

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

Il riferimento è alle Città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti.

FORME ASSOCIATIVE TRA COMUNI

Consorzi – Comprensori.

L. 142/1990: Consorzi, unione dei Comuni e Comunità montane.

D.lgs. 112/98: inadeguatezza degli enti minori e svolgere una serie di funzioni. Ricerca dei livelli ottimali della gestione dei servizi. Un modello già individuato per la gestione dei rifiuti e delle acque.

Secondo questo d.lgs., spetta all'autonomia del Comune la scelta della forma di gestione associata, ma questa autonomia deve essere esercitata entro un termine preciso, altrimenti la scelta è effettuata dalla Regione. Nelle zone montane sono istituite le Comunità montane.

Con la riforma del 2001, le forme associative:

- a) devono rispondere al **principio di adeguatezza**; d'altronde, l'art. 13 TUEL nella secondo comma specifica che "Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia";
- b) la competenza è residuale; il legislatore statale può intervenire solo adottando principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Nella decisione n. 50 del 2015 ha però attratto tali competenze nell'art. 117, comma 2, lett. p) Cost.
- c) Legge 5 giugno 2003, n. 131

Art. 4.

(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali)

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.

Legge 42 del 2009

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

CONSORZI

Ente locale complesso dotato di organizzazione propria e di propria personalità giuridica, il consorzio è il più classico strumento di cooperazione fra enti locali.

Il TUEL prevede la disciplina dei consorzi all'art. 31.

Articolo 31

Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

La gestione dei servizi è però affidata a terzi o a forma societarie di diritto privato, per cui la disciplina dei consorzi su questo versante è superata. I consorzi di funzioni sono invece stati soppressi al fine di contenimento della spesa pubblica, che ha attribuito tali funzioni ai Comuni. In deroga a tale soppressione, è stata consentita la costituzione di consorzi per la gestione associata di servizi sociali.

COMUNITA' MONTANE

Istituite dalla legge n. 1102/1971, come enti di diritto pubblico riferiti a territori montani, con compiti di pianificazione per lo sviluppo economico sociale di zone che, in ragione della zona geografica, richiedevano particolari soluzioni istituzionali. La disciplina spettava alle Regioni, delimitando le zone omogenee, approvando i relativi statuti e stabilendo la composizione degli organi.

Il TUEL le disciplina nel modo seguente:

CAPO IV

Comunità montane

Articolo 27

Natura e ruolo

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunita' montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in particolare:

- a) le modalita' di approvazione dello statuto;
- b) le procedure di concertazione;
- c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
- d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
- e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresì, per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunita'.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita' montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunita' montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta' socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana vengano costituite piu' comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Articolo 28

Funzioni

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta, altresì, alle comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunita' montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.

7. Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.

Articolo 29

Comunita' isolane o di arcipelago

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni puo' essere istituita, dai comuni interessati, la comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.

La Corte costituzionale ha escluso che le Comunità montane siano enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita (sent. 43 del 2004) e che ad essi si applichi la riserva di legge statale di cui alla

lett. p) dell'art. 117, comma 2, Cost.; la disciplina rientra quindi nella potestà legislativa residuale delle Regioni.

La legge 244 del 2007 ha disposto la cessazione del contributo statale alle Comunità montane, devolvendo la relativa quota ai Comuni montani.

UNIONI DEI COMUNI

L'Unione dei Comuni è la forma associativa fondamentale nei rapporti tra Comuni.

L'art. 32 del TUEL la delinea nel seguente modo:

Articolo 32

Unioni di comuni

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

La legislazione più recente ha imposto l'obbligo di esercizio associato delle funzioni. Dal 2010 (D.L. 28, conv. nella l. 122) si è stabilito un obbligo per i Comuni minori di esercitare le funzioni fondamentali comunali in un ambito non inferiore a 5.000 abitanti. Nel 2011, la soglia è stata elevata a 10.000 abitanti. Con il D.L. 95/2012, si è consentito ai Comuni con abitanti sino a 5.000 abitanti la scelta dell'esercizio delle funzioni in convenzioni.

La Corte ha ritenuto legittimi tali obblighi (sent. n. 22 e 44 del 2014) e sono stati confermati nella legge n. 56 del 2014.

L'obbligo è stato di recente esteso alle funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico e di impiego delle occorrenti risorse finanziarie. Le misure volte a ridurre la spesa pubblica hanno poi affermato la gratuità delle forme associative.

LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2018 N. 26

Diposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 24 – 08 - 2018, n. 81)

SOMMARIO

Articolo

- 1 Istituzione del Comune di Nuova Pescara
- 2 Territorio e denominazione
- 3 Assemblea costitutiva
- 4 Esercizio associato di funzioni e servizi comunali
- 5 Statuto
- 6 Partecipazione e decentramento dei servizi
- 7 Monitoraggio del processo di fusione
- 8 Contributi statali e regionali
- 9 Intervento sostitutivo regionale
- 10 Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti
- 11 Norme transitorie e finali
- 12 Disposizioni finanziarie
- 13 Entrata in vigore

Art. 1
(Istituzione del Comune di Nuova Pescara)

1. La presente legge, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale proclamato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta disposizioni volte a istituire il Comune di "Nuova Pescara" attraverso l'ottimizzazione e l'implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo.
2. Il Comune di "Nuova Pescara" è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Sulla base della relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all'articolo 7, i Consigli comunali dei tre comuni interessati, con deliberazione, adottata a maggioranza dei due terzi, possono differire il termine di cui al comma 2 al 1° gennaio 2024.

Art. 2
(Territorio e denominazione)

1. Il territorio del nuovo Comune risultante dalla fusione, con la denominazione di "Nuova Pescara", è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi nei predetti territori delle comunità di origine.
2. Lo statuto del nuovo Comune risultante dalla fusione può disporre una diversa denominazione dell'ente.

Art. 3
(Assemblea costitutiva)

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Regione, è costituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, l'Assemblea costitutiva per la fusione, cui spetta coordinare, sviluppare e monitorare il procedimento di fusione in attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.
2. L'Assemblea costitutiva, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre Comuni coinvolti, può articolarsi in Commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
3. In seno all'Assemblea costitutiva è in ogni caso istituita la Commissione per la predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del Comune di nuova istituzione, alla quale partecipano, quali componenti, i Capigruppo consiliari dei tre Comuni coinvolti. Entro 12 mesi dalla sua costituzione, la Commissione rimette all'Assemblea costitutiva il progetto di statuto provvisorio.
4. In seno all'Assemblea costitutiva è istituito un Ufficio di Presidenza composto dai Presidenti delle Assemblee dei Consigli comunali dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione. Tale Ufficio, presieduto dal Presidente del Consiglio comunale di Pescara, ha il compito di convocare l'Assemblea costitutiva ogni volta che sarà necessario e comunque in modo da rispettare, per ogni suo adempimento, i termini di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 4
(Esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. Al fine di agevolare, ottimizzare ed implementare l'istituzione del Comune di "Nuova Pescara", di favorire il processo di riorganizzazione e allineamento dei servizi, delle funzioni e delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e di promuovere la stretta integrazione nelle attività socio-economiche e culturali per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi, i tre Comuni coinvolti nel processo di fusione attivano, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, forme sia di collaborazione istituzionalizzata e cooperazione, sia di razionalizzazione e di esercizio associato di funzioni comunali, ivi inclusa la gestione dei servizi essenziali, con prioritario riferimento ai seguenti settori di intervento:
 - a) pianificazione territoriale e urbanistica;
 - b) grandi infrastrutture;
 - c) ciclo dei rifiuti;
 - d) ciclo idrico;
 - e) trasporto pubblico locale;
 - f) approvvigionamento energetico;
 - g) promozione turistica;
 - h) gestione delle reti;
 - i) logistica del commercio;
 - j) tutela ambientale;
 - k) servizi e politiche sociali;
 - l) servizi scolastici.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, i tre Comuni coinvolti nel processo di fusione predispongono, entro il termine di cui al comma 1, specifiche misure in relazione:
 - a) all'organizzazione del personale e degli uffici;
 - b) alla creazione di una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti;
 - c) alla standardizzazione e alla unificazione di reti e sistemi informatici;
 - d) alla progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, patrimonio;
 - e) all'armonizzazione dei bilanci.

Art. 5
(Statuto)

1. Entro due anni dalla sua costituzione, l'Assemblea costitutiva, sulla base del testo elaborato dalla Commissione competente costituita al suo interno, formula ai Consigli comunali coinvolti una proposta di statuto provvisorio del Comune di "Nuova Pescara", per l'eventuale approvazione entro il termine dei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

Art. 6
(Partecipazione e decentramento dei servizi)

1. Lo statuto del Comune di "Nuova Pescara" conformemente a quanto stabilito dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2 del d.lgs. 267/2000, e dell'art 10 della l.r. 143/1997, assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, anche mediante l'istituzione nei territori di dette comunità di Municipi provvisti di organi elettivi.

Art. 7
(Monitoraggio del processo di fusione)

1. L'Assemblea costitutiva, con cadenza almeno semestrale a far data dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, ai Sindaci e ai Consigli comunali coinvolti analitiche relazioni sullo stato di avanzamento del processo di fusione, anche al fine di evidenziare le criticità riscontrate e prospettare eventuali soluzioni.
2. Entro il 31 marzo 2020 l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione sullo stato del processo di unione delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a).
3. Entro il 31 marzo 2021 l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all'articolo 4.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 3 i Consigli comunali coinvolti nel processo di fusione trasmettono al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale le proprie determinazioni sulle valutazioni espresse dall'Assemblea nella relazione medesima ed eventualmente adottano, a seguire, le deliberazioni di cui al comma 1 dell'articolo 11.

Art. 8
(Contributi statali e regionali)

1. Il Comune di "Nuova Pescara" è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.
2. Al fine di incentivare e supportare l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e la riorganizzazione delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione secondo quanto previsto dall'articolo 4, è concesso, per l'anno 2018, previa richiesta congiunta da parte dei tre Comuni interessati, un contributo regionale pari ad euro 300.000,00, da ripartire proporzionalmente tra i tre Comuni in base alla popolazione residente.
3. Al Comune di "Nuova Pescara", a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque successivamente alla sua istituzione, è concesso, inoltre, un contributo da parte della Regione nella misura stabilita dall'articolo 12 e per i cinque anni successivi.

Art. 9
(Intervento sostitutivo regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.lgs. 267/2000, decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, assegnati ai Comuni coinvolti nel processo di fusione per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore comunque a 30 giorni, nomina un commissario ad acta che provvede entro i successivi 30 giorni agli adempimenti previsti, comunque assicurando l'adeguata informazione ai tre Comuni coinvolti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, in caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 5, comma 1.

Art. 10
(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

1. Il Comune di "Nuova Pescara" subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 143/1997. In particolare:
 - a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;

- b) il personale dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è trasferito al Comune di Nuova Pescara ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 11
(Norme transitorie e finali)

1. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del Comune di "Nuova Pescara" di cui all'articolo 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti ed i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.
2. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del Comune di "Nuova Pescara" di cui all'articolo 1 fino all'insediamento dei relativi organi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, svolgevano le funzioni di sindaco secondo le modalità e termini di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
3. I Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del Comune di "Nuova Pescara" dalla data di decorrenza dell'istituzione del nuovo Comune di cui all'articolo 1 fino all'insediamento dei nuovi organi, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.
4. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di "Nuova Pescara", le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pescara alla data dell'estinzione.
5. Gli organi del Comune di "Nuova Pescara", entro sei mesi dalla loro elezione, adottano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
6. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei Comuni oggetto della fusione, vigenti alla data di estinzione dei Comuni medesimi, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di "Nuova Pescara".
7. La sede municipale è stabilita nello statuto del Comune di "Nuova Pescara". Sino a quando la stessa non è stabilita, il Comune di "Nuova Pescara" ha sede in quella attuale del Comune di Pescara.
8. In conformità all'articolo 1, comma 122, della l. 56/2014, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni derivanti da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
9. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l. 56/2014 e del d.lgs. 267/2000 in materia di fusione dei comuni.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 8, stimati in euro 300.000,00 per l'anno 2018, si provvede con le risorse appostate nell'ambito del nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, esercizio 2018, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 8, a decorrere dall'anno 2022 e per 5 anni consecutivi, quantificati annualmente nella misura del 7% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dall'addizionale regionale sul gas naturale, si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2018, N. 26 "Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara" (in questo stesso Bollettino)

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web www.normattiva.it. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile.

Art. 2112

(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda)

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 15

(Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni)

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 16
(Municipi)

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

Art. 33
(Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni)

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
 - a) nella disciplina delle incentivazioni:
 - 1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
 - 2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
 - b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 31
(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Art. 1

(OMISSIS)

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

(OMISSIS)

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

(OMISSIS)

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 78

(Il referendum consultivo)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge.
2. È ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.
3. La legge stabilisce i casi e i modi di svolgimento del referendum consultivo.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143

Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.

Art. 10

(Fusione di Comuni)

1. La fusione dei Comuni è disposta con legge regionale.
2. Salvo quanto disposto dagli artt. 11, 12 e 26 della L. 8 giugno 1990, n. 142, la Regione favorisce la Fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora si riscontrino:
 - a) una precedente Unione di Comuni o comunque di forme di collaborazione in atto, attraverso l'esercizio associato di funzioni e/o la gestione associata di servizi essenziali, specie nei casi di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
 - b) l'esigenza di realizzare obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo e da strumenti di pianificazione territoriale, a seguito della nuova dimensione territoriale;
 - c) la stretta integrazione nelle attività socioeconomiche e culturali, per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi;
 - d) il raggiungimento, fra i Comuni fondentisi, di una popolazione non inferiore a 2.000 abitanti, al fine di garantire gli obiettivi fissati nell'art. 1, comma 2, della presente legge.
3. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo una tantum di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di:
 - a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti;
 - b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti;
 - c) euro 250.000,00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti;
 - d) euro 350.000,00 per i comuni con popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti;
 - e) euro 500.000,00 per i comuni con popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti.
- 3-bis. Le agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7 comuni di nuova istituzione mediante fusione, nel triennio 2016 - 2017 - 2018. Le agevolazioni decorrono a partire dall'anno successivo al completamento della procedura di fusione.
- 3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano nel caso in cui, a seguito del processo di fusione tra due o più comuni, il comune derivante dallo stesso risulti avere una popolazione residente inferiore a 2.000 e superiore a

15.000 abitanti.

- 3-quater. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
4. Nell'ipotesi in cui la Fusione riguardi tutti i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, la legge regionale dispone che al nuovo Comune siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità Montana.
5. Le deliberazioni consiliari dei Comuni che propongono la Fusione devono contenere, oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
- l'indicazione dei Comuni che intendono procedere alla fusione in un unico Comune;
 - la delimitazione cartografica dei nuovi confini;
 - la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune;
 - le eventuali forme di decentramento e di partecipazione che si intendono assicurare ai Comuni di origine e/o l'articolazione in municipi del Comune risultante dalla fusione, corrispondenti ai territori dei singoli Comuni che si sono fusi;
 - le indicazioni per l'ottimizzazione delle risorse umane, con possibilità di assumere all'interno dell'ente nuove figure professionali, a seguito di variazione della classe di appartenenza del nuovo Comune;
 - la variazione dell'ammontare dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti cui sarebbe possibile accedere a seguito dell'aumento del limite di indebitamento, proporzionato alle entrate effettive, così da poter ampliare le politiche di investimento.
6. I progetti di legge concernenti la Fusione dei Comuni devono indicare i casi in cui siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base o i casi in cui vengono istituiti municipi, precisandone la delimitazione territoriale, la gestione dei servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune di nuova istituzione, demandandone la relativa disciplina allo Statuto comunale e al regolamento comunale.

Art. 13

Successione nei rapporti.

- La Provincia competente per territorio è delegata alla definizione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o a mutamenti delle circoscrizioni comunali, secondo i principi riguardanti la successione delle persone giuridiche.
- Il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine.
- Ad essi è trasferita d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.
- I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, restano in vigore fino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 44

Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.

Art. 25

(Deliberazione e indizione del referendum per l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e denominazioni)

- Ai sensi dell'articolo 78, comma 1 dello Statuto, l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di due o più Comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge regionale, previo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate, come disciplinato dal presente capo.
- Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale, previa acquisizione del parere di cui al comma 1 dell'articolo 27. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa al Presidente della Regione.
- [*COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 14 NOVEMBRE 2012, N. 55*]
- La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo indica il quesito da sottoporre a votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
- Al referendum consultivo partecipano:
 - nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni, sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
 - nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
 - nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;
 - nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.